

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

PROVINCIA DI TRENTO

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI
CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO PUBBLICO
LOCALE RELATIVO AL CICLO DEI RIFIUTI E I SERVIZI DI CURA, CUSTODIA,
PRESIDIO E MANUTENZIONE DI AREE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO,
AMBIENTALE, TURISTICO O CULTURALE PER L'ANNO 2024**

CODICE CIG A03F499010 - CODICE CUP C47J22000050003

Tra i signori:

- Ing. FIORENZO CAVOSI, nato a Cles (TN) il 05.06.1971, in qualità di responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale della Comunità della Val di Non, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità medesima ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Comunità della Val di Non – C.F. 92019340220 - P.IVA 02170450221, ai sensi dell'Atto del Presidente n. _____ di data _____;-----
- SEVERINO MONTANARI nato a Trento (TN) il 26.11.1971 in qualità di legale rappresentante della Cooperativa "IL LAVORO" Società Coop. Sociale ONLUS con sede legale a Bresimo (TN), Fr. Fontana Nuova, 5, C.F. e P.IVA 01611040229;-----

premesso che:

- la Provincia Autonoma di Trento, come previsto dalla determinazione del Dirigente del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento n. 14102 di data 18.12.2023, ha affidato alla società cooperativa "IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" l'attuazione delle attività compartecipabili a favore di enti beneficiari, individuate con deliberazione della Giunta provinciale n. 254 di data 18.02.2005 e ss.mm., tra

le quali i servizi ausiliari e di supporto alla gestione dei centri di recupero e riciclaggio materiali, i servizi ausiliari alla persona, i servizi di supporto alla custodia e sorveglianza in strutture museali, i servizi di cura e vigilanza in parchi pubblici, impianti ed attrezzature sportive, nonché i servizi di cura, custodia, presidio e manutenzione di aree di particolare interesse storico, ambientale, turistico o culturale per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024, da svolgersi mediante l'impiego di n. 21 operatori per il mese di gennaio e massimo n. 11 operatori per i restanti mesi, di cui n. 1 capo squadra;

- la Comunità della Val di Non, quale ente beneficiario si impegna a compartecipare per l'anno 2024, alla spesa per il personale messo a disposizione dalla società cooperativa "IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", per una quota corrispondente ad euro 496,00 mensili (oltre all'I.V.A. nella misura di legge) per n. 21 lavoratori occupati a tempo pieno (dei quali n. 1 caposquadra) per il mese di gennaio e massimo n. 11 lavoratori per i mesi successivi, per lo svolgimento di attività compartecipabili quali:
 - servizi ausiliari e di supporto alla gestione dei centri di recupero e riciclaggio materiali;
 - servizi di cura, custodia, presidio e manutenzione di aree di particolare interesse storico, ambientale, turistico o culturale;
- è emersa, inoltre, la necessità per la Comunità della Val di Non di dotarsi di:
 - un servizio di monitoraggio e controllo dei livelli di riempimento dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti presso i Centri di Raccolta della Valle di Non e conseguente comunicazione ai competenti uffici della Comunità;
 - un servizio di manutenzione a supporto del Servizio tecnico e tutela ambientale e del Servizio tariffa igiene ambientale per integrare le attività dei centri di raccolta materiali;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La società cooperativa “IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS”, di seguito denominata semplicemente Cooperativa, si impegna, nel rispetto dello schema di convenzione approvato con determinazione del Dirigente del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento n. 14102 di data 18.12.2023, a mettere a disposizione della Comunità della Val di Non quale ente beneficiario, di seguito denominata semplicemente Comunità, n. 21 lavoratori occupati a tempo pieno (dei quali n. 1 caposquadra) per il mese di gennaio e massimo n. 11 lavoratori per i mesi successivi, nelle modalità di seguito specificate: -----

a) n. 21 lavoratori occupati a tempo pieno (dei quali n. 1 caposquadra) per il mese di gennaio e massimo n. 11 lavoratori per i mesi successivi, per i servizi ausiliari e di supporto alla gestione dei centri di recupero e riciclaggio materiali (vigilanza sull’utenza al fine di garantire la corretta differenziazione dei rifiuti, la pulizia delle strutture come piazzali e box uffici, le manutenzioni ordinarie necessarie per la conservazione in buono stato delle attrezzature) e per i servizi di cura, custodia, presidio e manutenzione di aree di particolare interesse storico, ambientale, turistico o culturale. La Cooperativa è autorizzata ad utilizzare i propri dipendenti al di fuori dell’orario di apertura al pubblico dei centri raccolta materiali per lo svolgimento di mansioni collegate con il funzionamento dei centri stessi (sensibilizzazione riguardo all’attività della raccolta differenziata, informazione delle modalità di utilizzo dei centri a favore di persone impossibilitate a raggiungerli direttamente, verifica del corretto impiego del compostaggio domestico);-----

La Cooperativa si impegna inoltre ad assicurare alla Comunità i seguenti servizi: -----

b) servizio di monitoraggio e controllo dei livelli di riempimento dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti presso i Centri di Raccolta della Valle di Non e conseguente comunicazione ai competenti uffici della Comunità;

c) servizi diversi a supporto del Servizio tecnico e tutela ambientale e del Servizio tariffa igiene ambientale, e nello specifico:-----

- gestione del magazzino della Comunità sito in località “Santa Giustina”;-----
- consegna e ritiro attrezzature presso le utenze del Servizio tariffa igiene ambientale con l'utilizzo dell'autocarro marca IVECO tipo Daily con gru targato CS 329 NH o dell'autocarro marca MAXUS EDELIVER 3 CARGO VAN PASSO, targato, GF766MP o mediante l'utilizzo dell'autovettura FIAT PANDA 4x4, targata DT285DD oppure Volkswagen UP! Targata GA632EN oppure JEEP RENEGADE targata GV192PV, che la Comunità concede alla Cooperativa, in comodato d'uso gratuito, esclusivamente per lo svolgimento del presente servizio; -----
- consegna e ritiro materiale vario di proprietà della Comunità (panchine e tavoli per feste, pannelli e espositori vari per mostre, allestimento gazebo, attrezzatura varia per mense scolastiche, etc.) presso strutture pubbliche dislocate sul territorio della Val di Non, a seconda delle esigenze che saranno individuate dalla Comunità medesima;-----
- consegna e ritiro materiale vario presso i centri di raccolta gestiti dalla Comunità della Val di Non, a seconda delle esigenze che saranno individuate dalla Comunità medesima;-----
- mansioni di pulizia piazzali e giardini di proprietà della Comunità con l'utilizzo di attrezzatura e utensili vari di proprietà del committente (badile, scopa, tosa-erba, idropulitrice, etc.);-----
- pulizia e manutenzione dei cassonetti per la raccolta rifiuti ritirati dalle utenze;-----
- applicazione dei trasponder sui cassonetti medesimi.-----

Art. 2 – Oneri finanziari

La Comunità, quale ente beneficiario, si impegna a corrispondere alla Cooperativa, a titolo di compartecipazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dello schema di convenzione approvato con determinazione del Dirigente del Servizio per il sostegno occupazionale e la

valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento n.14102 di data 18.12.2023, una quota pari al 20,00% del costo complessivo di n. 21 lavoratori occupati a tempo pieno (dei quali n. 1 caposquadra) per il mese di gennaio e massimo n. 11 lavoratori per i mesi successivi messe a disposizione per il servizio di cui al precedente art. 1, lett. a), per un totale pari ad euro 67.456,00.= (I.V.A. esclusa).-----

La Comunità si impegna, inoltre, a corrispondere alla Cooperativa le seguenti quote: -----

- euro 13.000,00.= (I.V.A. esclusa) per il servizio di monitoraggio di cui all'art. 1, lett. b); -----
- euro 35.568,00 .=(I.V.A. esclusa) per servizi diversi a supporto del Servizio tecnico e tutela ambientale e del Servizio tariffa igiene ambientale di cui all'art.1 lett. c)

Oltre agli importi sopracitati potranno essere riconosciute alla Cooperativa eventuali prestazioni aggiuntive delle quali di seguito si stabiliscono i seguenti costi presuntivi:-----

- prestazioni straordinarie per la messa a disposizione di ulteriore personale per sostituzioni e per le aperture straordinarie del sabato dei centri raccolta materiali, per un importo presunto pari ad euro 68.000,00.= (I.V.A. esclusa);-----
- noleggio di autovettura per operazioni di controllo e supervisione sui centri di raccolta materiali (con utilizzo ipotizzato in base ai dati pregressi), per un importo presunto pari ad euro 6.600,00.= (I.V.A. esclusa) (prezzo cumulativo da riscontrare in base alle ore effettive e ai costi unitari per noli e trasporti previsti nel prezzario della Provincia Autonoma di Trento dell'anno corrente);-----
- acquisto di materiali di consumo, piccole attrezzi, abbigliamento e dotazione telefoni cellulari, per un importo presunto pari ad euro 10.500,00.= (I.V.A. esclusa);-
- spese di formazione del personale in materia di antincendio e pronto soccorso specifici per i luoghi di lavoro assegnati, per un importo presunto pari ad euro 1.500,00.= (I.V.A. esclusa);-----

Qualora intervengano aumenti dei costi derivanti dall'approvazione di nuovi contratti provinciali e/o da diversa normativa previdenziale, su richiesta documentata dalla Cooperativa, la Comunità è tenuta a rimborsare alla Cooperativa stessa il 20,00% della maggior spesa relativa al personale.-----

La presente convenzione impegna la Comunità per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024, nei termini e per le prestazioni presunte di cui sopra, per un importo netto pari ad euro 202.624,00.= oltre agli oneri fiscali per I.V.A. al 22% (44.577,28=), e quindi per un importo complessivo pari ad euro 247.201,28=.
=duecentoquarantasettemiladuecentounovirqolaventotto.=

Art. 3 – Modalità di pagamento

L'importo di cui all'art. 2 viene versato dalla Comunità alla Cooperativa a scadenza trimestrale in base al rendiconto corrispondente relativo alle ore effettive effettuate dal personale.

La quota finale a saldo è emessa dalla Cooperativa entro il termine del 30.06.2025, tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti per i lavoratori impiegati e degli sgravi previdenziali previsti di cui alla L. 08.11.1991 n. 381 e ss.mm.-----

Art. 4 – Strumenti e attrezzature

La Comunità si impegna a mettere a disposizione in comodato d'uso i locali idonei, l'attrezzatura e gli strumenti specifici per l'espletamento del servizio;-----

Art. 5 – Cura dei locali, delle attrezzature e degli strumenti

La Cooperativa si impegna a rispettare e usare con cura i locali, le attrezzature e gli strumenti messi a disposizione dalla Comunità, segnalando tempestivamente eventuali danni causati nel normale svolgimento dell'attività lavorativa, siano essi causati dalla Cooperativa o da altro soggetto.-----

Art. 6 – Personale sostitutivo

In considerazione del fatto che la tipologia di lavoratori da dover impiegare per l'espletamento dell'attività di supporto alla gestione dei centri di raccolta materiali è quella

di cui all'art. 7 della L.P. 27.11.1990 n. 32 e valutato il contenuto della convenzione in oggetto, la Cooperativa è tenuta a garantire la presenza di personale sostitutivo, in caso di assenza per ferie e permessi, malattie e/o infortuni del personale previsto in convenzione, al costo orario omnicomprensivo pari ad euro 17,00.=-----

Art. 7 – Termini

Il termine per la conclusione della presente convenzione è fissato nella data del 31.12.2024. Alla scadenza la convenzione si intende automaticamente risolta senza necessità di formale disdetta..-----

Art. 8 – Modalità di identificazione del personale

Il personale messo a disposizione dalla Cooperativa, durante l'espletamento dei vari servizi previsti dalla presente convenzione, deve risultare identificabile tramite apposito cartellino nominativo.-----

Art. 9 – Adempimenti certificazione EMAS

Tenuto conto che la Comunità ha intrapreso ed acquisito la registrazione EMAS (*European Community's Eco-Management and Audit Scheme* - Regolamento CE n. 1221/2009 e successivi aggiornamenti), la Cooperativa si impegna a garantire una gestione del servizio di raccolta presso i centri di raccolta materiali improntata al rispetto dell'ambiente, secondo le indicazioni contenute nelle specifiche schede della procedura operativa n. 14 del Sistema di Gestione Ambientale della Comunità, parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente allegata.-----

Per garantire una corretta informazione nei confronti della Comunità, nonché un funzionale ed immediato contatto informativo con il soggetto appaltatore del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e con gli altri soggetti incaricati dalla Comunità per l'asporto delle frazioni differenziate, la Cooperativa deve prevedere la tenuta di un "rapportino giornaliero" (come da schema parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente allegato) per ogni struttura di raccolta, da compilare e firmare a cura del lavoratore/i presente/i nel centro di

raccolta materiali, e da trasmettere via fax alla Comunità entro la giornata successiva alla data di compilazione.-----

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm. A tal fine la Cooperativa si obbliga a comunicare alla Comunità gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.-----

La Cooperativa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm. , sopra richiamata, pena la nullità dei contratti medesimi.-----

La Cooperativa si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Comunità ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

Art. 11 – Codice di comportamento

La Cooperativa, con riferimento a quanto oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento del personale dipendente della Comunità, approvato con atto del Presidente della Comunità della Val di Non n. 23 di data 19.12.2022.-----

La Cooperativa dichiara di conoscere il Codice di comportamento dei dipendenti, così come adottato con atto del Presidente della Comunità della Val di Non n. 23 di data 19.12.2022, e si impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna.-----

La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti può costituire causa di risoluzione del contratto.-----

La Comunità, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta alla Cooperativa, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, la Comunità procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

Art. 12 – Altre norme comportamentali

La Cooperativa si impegna a rispettare le regole dettate dal Capo V del regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e le seguenti ulteriori norme comportamentali:

- adottare un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza;
- fare particolare attenzione agli sprechi di acqua e corrente elettrica;
- mantenere la costante pulizia di piazzali, box uffici e bagni;
- trattare con cura le attrezzature di lavoro (badili, scope, carriole, scrivanie, sedie, strumentazioni elettriche, elettroniche etc.);
- effettuare la chiusura, a fine servizio, delle coperture dei container;
- evitare assolutamente di entrare all'interno dei container per prelevare o sistemare rifiuti;
- evitare assolutamente di prelevare o far prelevare da persone non autorizzate rifiuti dai container per l'asporto fuori dai Centri di Raccolta.

Art. 13 – Penali

Qualora vengano accertate a carico della Comunità inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Comunità applicherà, le seguenti penali, commisurate in funzione della durata e/o della gravità dell'inadempienza.

VIOLAZIONE	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
------------	----------------	-----------------

	(Euro)	(Euro)
Mancata prestazione del servizio	200,00	2.000,00
Ritardata prestazione del servizio	100,00	500,00
Comportamenti irrISPETTOSI nei confronti dell'utenza	500,00	5.000,00
Mancata o carente pulizia delle strutture	500,00	5.000,00
Inadempienza in ordine all'impiego della dotazione organica indicata nell'offerta tecnica presentata in sede di gara	100,00	500,00
Inosservanza degli obblighi in materia di personale	100,00	2.000,00
Inadempienza accertata in sede di controllo	100,00	2.000,00
Qualsiasi altra violazione di patti contrattuali	100,00	1.000,00

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione scritta alla Cooperativa, avverso la quale quest'ultima avrà facoltà di presentare osservazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.-----

Ferma restando l'applicazione delle penali, inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità, o reiterate, o comportanti l'applicazione di penali oltre le misure massime previste, potranno costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile.-----

Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano la Cooperativa dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi. L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto all'atto del pagamento successivo o, qualora necessario, sulla cauzione.-----

Art. 14 - Rispetto delle norme di sicurezza

La Cooperativa si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.-----

In corso di validità della convenzione, eventuali ulteriori rischi di interferenza non previsti e non descritti nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento della sottoscrizione della convenzione, saranno oggetto di specifica valutazione da parte del datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro della Cooperativa.-----

Art. 15 – Dichiarazioni

La Cooperativa dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità per lo svolgimento delle prestazioni, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali, di essere in regola con la normativa antimafia e di non aver procedimenti penali in corso, né di essere interdetta, neppure in via temporanea, da prestazioni presso la Pubblica Amministrazione.-----

Art. 16 – Controversie

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente risolte in via amministrativa.-----

Il Foro competente a risolvere eventuali controversie relative alla presente convenzione è in via esclusiva il foro di Trento.-----

Art. 17 – Registrazione in caso d'uso e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione a spese del richiedente solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634. Nulla è dovuto per diritti di segreteria.-----

La presente convenzione, essendo posta in essere da un ente del Terzo settore, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. e ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa, Parte Seconda, allegata al citato D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A..-----

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Si conviene che la data di sottoscrizione del presente contratto è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione documentale PiTre della Comunità.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Tutela Ambientale

IL LAVORO Società Cooperativa Sociale - ONLUS
Il Presidente